



## Liberi professionisti e Casse di previdenza

di Gianfranco Costa

### PREMESSA

Generalmente, in questo periodo di dichiarazione dei redditi, tendiamo ad accantonare le problematiche inerenti le casse di previdenza dei professionisti, con esclusione della cassa Geometri che da qualche anno è stata allocata nel quadro R del Modello Unico. In questo intervento cercheremo di sintetizzare per le varie Casse quelli che sono i termini e le modalità di versamento.

Le professioni le cui Casse vengono prese in considerazione in questo intervento sono:

- Cassa Forense;
- ENPACL (Consulenti del Lavoro);
- Cassa Dottori Commercialisti;
- Cassa Ragionieri;
- InarCassa (Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti);
- Cassa Geometri;
- ENPAM (Medici);
- ENPAPI (Professioni Infermieristiche);
- INPGI (Giornalisti – con particolare riferimento a liberi professionisti e co.co.co.);
- ENPAF (Farmacisti);
- INPAV (Veterinari);
- ENPAGI (Psicologi);
- EPPI (Periti industriali);
- ENPAIA (Periti agrari);
- EPAP (Attuari, Chimici, Geologi, i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali).

Passiamo ora nel dettaglio le regole delle singole Casse di previdenza.

### CASSA FORENSE

La Cassa di previdenza degli avvocati prevede che entro il 31.07.2015 debba essere versata la 1<sup>a</sup> rata del conguaglio riferito ai proventi professionali dichiarati ai fini fiscali per il 2014. Si rammenta che dal 2013 il contributo soggettivo è interessato dalle seguenti aliquote:

1. contributo soggettivo:
- redditi professionali netti fino a euro 97.850 per il 2015 e 98.050 per il 2016: 14%;

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- sul reddito eccedente le soglie del punto precedente: 3%.

### **Contributo soggettivo minimo**

- Riduzione alla metà per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.
- Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscrizione all'Albo, a prescindere dall'età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:
  - **in via obbligatoria, in autoliquidazione nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00;**
  - **in via facoltativa** entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it) – “Accessi riservati - posizione personale - M.Av. – Contributo soggettivo facoltativo”.

### 2. contributo integrativo:

- da calcolare sul volume d'affari professionale ai fini IVA: 4%.

### **Contributo integrativo minimo**

- non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo.
- ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.

Tutti gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere:

- a) Contributo minimo soggettivo (per il 2016: € 2.815,00, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)
- b) Contributo minimo integrativo (per il 2016: € 710,00, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)
- c) Contributo di maternità (per il 2016: € 43,00).

## **LA CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI ATTIVI**

### **• I PENSIONATI DI VECCHIAIA ISCRITTI ALLA CASSA**

Gli avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla Cassa, a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).

Essi, tuttavia, devono versare la contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione.

- **I PENSIONATI DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ISCRITTI ALLA CASSA (per le pensioni con decorrenza a partire dal 1°/02/2010)**

Gli avvocati pensionati di vecchiaia contributiva iscritti alla Cassa, a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).

Essi, tuttavia, devono versare la contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione (**vedi apposita sezione "Determinazione dei contributi in autoliquidazione"**).

- **I PENSIONATI DI INVALIDITA' ISCRITTI ALLA CASSA**

- I pensionati di invalidità iscritti alla Cassa sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.

### **ENPACL – CASSA CONSULENTI DEL LAVORO**

**Contributo soggettivo:** pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno 2015. Il reddito professionale massimo sul quale è calcolato il contributo soggettivo 2016 è pari ad euro **96.237,00** al quale corrisponde un **contributo soggettivo massimo** di euro **11.548,44**. E', comunque, dovuto un **contributo soggettivo minimo** pari a euro **2.066,52** (correlato ad un reddito minimo pari euro **17.221,00**). Detto contributo minimo è corrisposto in quattro rate cadenti il **18 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 16 novembre**.

E', comunque, dovuto un **contributo soggettivo minimo**, corrisposto in quattro rate cadenti il **18 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 16 novembre**. Il **contributo di maternità** sarà richiesto con la rata del 16 settembre 2016.

**Contributo integrativo:** è pari al 4%, è calcolato su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. Gli iscritti sono tenuti al relativo versamento all'Ente, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore.

E', comunque, dovuto un **contributo integrativo minimo**, che sarà richiesto entro il **16 settembre**, in sede di dichiarazione obbligatoria.

In fase di comunicazione obbligatoria del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, da effettuare entro il **16 settembre 2016**, gli iscritti sono tenuti a versare il **sald** del contributo soggettivo (12% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo.

Tale versamento può essere effettuato in **unica** soluzione ovvero **a rate (da due a quattro)** con scadenza ultima alla data di venerdì 16 dicembre 2016.

### CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

Nella tabelle sottostanti sono riportate le aliquote, i minimali ed i massimali e le scadenze di pagamento.

#### Tabella contributi minimi ed eccedenze:

Anni	Aliquota contributo soggettivo	Limite reddituale	Contributo minimo soggettivo	Aliquota Contributo integrativo	Contributo minimo integrativo	Contributo di maternità
2016	Dal 12% al 100%	€ 173.050	€ 2.610	4%	€ 783	Da definire
2015	Dal 12% al 100%	€ 173.050	€ 2.610	4%	€ 783	€ 92
2014	Dal 12% al 100%	€ 172.000	€ 2.590	4%	€ 777	€ 90
2013	Dal 11% al 100%	€ 168.250	€ 2.530	4%	€ 759	€ 104
2012	Dal 11% al 100%	€ 163.150	€ 2.450	4%	€ 735	€ 39
2011	Dal 10% al 17%	€ 159.750	€ 2.395	4%	€ 719	€ 126
2010	Dal 10% al 17%	€ 158.300	€ 2.370	4%	€ 711	€ 85
2009	Dal 10% al 17%	€ 155.000	€ 2.320	4%	€ 696	€ 72

#### Tabella scadenze:

Anni	Termini pagamento contributi minimi (rata unica/1° rata e 2° rata)	Termine comunicazione dati reddituali	Termine pagamento eccedenze contributive
<b>2016</b>	31/05/2016 - 31/10/2016	15/11/2016	15/12/2016
<b>2015</b>	01/06/2015 - 02/11/2015	16/11/2015	15/12/2015
<b>2014</b>	03/06/2014 - 31/10/2014	17/11/2014	15/12/201

## CASSA RAGIONIERI

Il calcolo dei contributi dovuti si dovranno osservare le seguenti regole:

- **contributo soggettivo:**  
reddito professionale fino a euro 102.813,20: aliquota dal 13% al 23% (è il professionista a stabilire la contribuzione che intende versare);  
contributo supplementare: 0,75% del reddito professionale, con un minimo di euro 456,00.

Il contributo minimo dovuto per il 2016 è pari a euro 3.129,64.

Inoltre, l'iscritto può decidere di versare il contributo anche sulla parte di reddito che eccede il massimale;

- **contributo integrativo:**  
da calcolare sul volume d'affari: 4%. È dovuto comunque un contributo minimo di euro 779,33.
- **Contributo maternità:** non è dovuto per il 2014, 2015 e 2016.

## INARCASSA

Per quanto riguarda la cassa di previdenza degli Ingegneri ed Architetti libero professionisti, si seguiranno le seguenti previsioni:

### 1. CONTRIBUTO SOGGETTIVO

La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a :

- € 121.350,00 per il reddito 2014 da dichiarare nel 2015
- € 121.600,00 per il reddito 2015 da dichiarare nel 2016

È comunque previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno **2015** era pari a € **2.280,00** (l'importo 2016 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti).

**Nota bene:** A partire del 01/01/2013 il **contributo soggettivo minimo** è dovuto nella misura del **50%** anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o di pensione contributiva (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).

Il contributo minimo è **frazionabile** in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

La frazionabilità è applicata anche al reddito dichiarato per l'anno di iscrizione all'albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l'inizio dell'anno solare. In tali casi infatti, su segnalazione dall'interessato, viene utilizzato ai fini contributivi solo il reddito prodotto nel periodo successivo all'iscrizione all'albo professionale, escludendo così quel reddito eventualmente percepito prima, non riferibile ad attività professionale di ingegnere o di architetto.

## 2. CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO

A decorrere dal 1/1/2013 l'iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un **contributo soggettivo facoltativo** in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 [Regolamento Generale Previdenza](#)).

Si tratta di una contribuzione **volontaria** che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. L'importo che l'iscritto può versare è calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF: sul reddito 2015 da dichiarare nel 2016, da un minimo annuo ed infrazionabile pari ad euro 190,00 fino ad un massimo di € 10.328,00.

Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno precedente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso (il contributo facoltativo del 2016 deve essere versato entro il 31/12/2016). Il versamento può essere in un'unica soluzione oppure tramite versamenti multipli nel corso dell'anno fermo restando le regole di cui sopra.

Deve utilizzare, per scegliere l'importo che si vuole versare e generare il bollettino MAV, l'apposita funzione presente nella sezione riservata **Inarcassa On Line** "Contribuzioni volontarie".

Trattandosi di un contributivo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui.

Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.

## 3. CONTRIBUTO INTEGRATIVO

La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell'anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere (modifica regolamentare del 7/8/2014); è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.

Dal 1/1/2013 il contributo integrativo è applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.

Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali ("c.d. retrocessione") con una aliquota inversamente proporzionale all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

- il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;
- 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
- 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d'affari Iva, oltre cui non è prevista la "retrocessione", pari a **€ 162.150,00** nel **2015** (L'importo 2016 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti).

È previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno **201** era pari a **€ 675,00** (L'importo 2016 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti).

**Nota bene:** A partire del 01/01/2013 il **contributo integrativo minimo** è dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o di pensione contributiva (art. 5.3 Regolamento Generale Previdenza).

Il contributo minimo è **frazionabile** in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

La frazionabilità è applicata anche sul volume di affari nei casi in cui il professionista, abbia percepito eventuali compensi nella frazione di anno precedente l'iscrizione all'Albo professionale. In tal caso, poiché il contributo integrativo è applicabile sui soli corrispettivi fatturati nel periodo successivo, su espressa istanza documentata degli interessati, il volume di affari IVA dichiarato viene conseguentemente ricalcolato in base ai corrispettivi che rientrano nell'attività professionale.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

#### **4. CONTRIBUTO DI MATERNITA'**

E' stato introdotto dal 1999 per finanziare l'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità o di eventi ad essa assimilati.

Il contributo di maternità è **frazionabile** in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione. L'importo è annuo e viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

anno 2015: **€ 61,00** (L'importo 2016 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti).

Dato che il versamento del contributo è distribuito in due rate, unitamente ai minimi, per il 2016 il CdA ha deliberato che la 1° rata avrà natura di acconto per un importo pari a € 30,50 e che la 2° rata sarà pari alla differenza tra quanto versato in acconto e l'importo definitivo che sarà indicato dai Ministeri.

**CASSA GEOMETRI**

**Il contributo soggettivo (Art. 1 Reg. Contr.)** è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante).

**Il contributo integrativo (Art. 2 Reg. Prev.)** è quantificato nella misura del 4% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d'affari).

A decorrere dal 1.1.2015 sarà innalzata l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 5%. L'aumento non si applica ai geometri iscritti Cipag che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato - individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e ss.mm. - per i quali rimane in vigore la precedente misura del 4%.

**Il contributo di maternità** è quantificato di anno in anno. E' dovuto da tutti gli iscritti alla CIPAG (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007:

Anno	Soggettivo minimo	Percentuale soggettivo	Limite reddituale percentuale 3,5%	Integrativo minimo	Percentuale Integrativo	Maternità
2007	€ 1.750,00	10%	130.000,00	€ 700,00	4%	€ 4,00
2008	€ 1.750,00	10,50%	132.600,00	€ 700,00	4%	€ 20,00
2009	€ 2.000,00	10,50%	134.900,00	€ 800,00	4%	€ 20,00
2010	€ 2.000,00	11%	139.250,00	€ 800,00	4%	€ 22,00
2011	€ 2.250,00	11%	140.300,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2012	€ 2.250,00	11,50%	142.450,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2013	€ 2.500,00	11,50%	146.300,00	€ 1.000,00	4%	€ 22,00
2014	€ 2.500,00	12%	150.700,00	€ 1.000,00	4%	€ 21,00
2015	€ 2.750,00	13%	152.350,00	€ 1.375,00	5%	€ 15,00
<b>2016</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>14%</b>	<b>152.650,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>5%</b>	<b>€ 17,00*</b>
2017	€ 3.250,00	15%		€ 1.625,00	5%	

\* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2015 e approvato dai Ministeri vigilanti.

Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.

Sono tuttavia **frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo**.

L'eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell'iscrizione.

Qualora nel corso dell'anno vi siano più periodi d'iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cipag - o di decesso - è stato introdotto l'obbligo di versare anche la contribuzione soggettiva per l'anno di cancellazione.

### AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un  $\frac{1}{4}$  di quella minima prevista per l'iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa).

Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato ad  $\frac{1}{4}$  il 3,25%, neo diplomato ad  $\frac{1}{2}$  il 6,50%).

Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.

### TABELLA CONTRIBUTI MINIMI NEO DIPLOMATI

Anno	Soggettivo minimo (1/4 per i primi 2 anni)	Soggettivo minimo (1/2 per i successivi 3 anni)	Maternità
2007	€ 440,00	€ 875,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 875,00	€ 20,00
2009	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 20,00
2010	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2012	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 21,00
2015	€ 687,50	€ 1.375,00	€ 15,00
<b>2016</b>	<b>€ 750,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 17,00*</b>
2017	€ 812,50	€ 1.625,00	

\* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2015 e approvato dai Ministeri vigilanti.

**AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI**

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cipag versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di  $\frac{1}{4}$  di quella minima prevista per l'iscritto (cfr. tabella riepilogativa).

**TABELLA CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI PRATICANTI**

Anno	Soggettivo minimo	Maternità
2007	€ 440,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 20,00
2009	€ 500,00	€ 20,00
2010	€ 500,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 17,00
2012	€ 562,50	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 21,00
2015	€ 687,50	€ 15,00
<b>2016</b>	<b>€ 750,00</b>	<b>€ 17,00*</b>
2017	€ 812,50	

\* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2015 e approvato dai Ministeri vigilanti.

**CONTRIBUTI PENSIONATI****TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI**

Anno	Soggettivo minimo ridotto ad 1/3	Soggettivo minimo ridotto ad 1/2	Integrativo minimo	Maternità
2007	€ 585,00		€ 700,00	€ 4,00
2008	€ 585,00		€ 700,00	€ 20,00
2009	€ 670,00		€ 800,00	€ 20,00
2010	€ 670,00		€ 800,00	€ 22,00
2011	€ 750,00		€ 900,00	€ 17,00
2012		€ 1.125,00	€ 900,00	€ 17,00
2013		€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2014		€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 21,00

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Anno	Soggettivo minimo	-----	Integrativo minimo	Maternità
2015	2.750,00		1.375,00	€ 15,00
<b>2016</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>€ 17,00*</b>
2017	3.250,00		1.625,00	

\* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2015 e approvato dai Ministeri vigilanti.

#### TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI D'INVALIDITA'

Anno	Soggettivo minimo ridotto al 50%	Integrativo minimo	Maternità
2015	1.375,00	1.375,00	€ 15,00
<b>2016</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>€ 17,00*</b>
2017	1.625,00	1.625,00	

\* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2015 e approvato dai Ministeri vigilanti.

Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i pensionati di vecchiaia e anzianità dovrà essere corrisposto in misura intera. Tale modifica è stata adottata dal Comitato dei Delegati nella scorsa seduta del 25 novembre e la relativa delibera è stata sottoposta all'approvazione ministeriale.

Resta comunque fermo l'obbligo in capo pensionati di vecchiaia, anzianità e invalidità del pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi con l'autoliquidazione dell'eventuale eccedenza.

Il pensionato di inabilità, avendo l'obbligo di cancellarsi dall'albo e quindi dalla Cipag entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione, deve versare la contribuzione fino ad avvenuta cancellazione.

#### OPTANTI

Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultino optanti verso la Cipag sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.

#### PAGAMENTO CONTRIBUTI

Dal 2012 i contributi obbligatori Cipag devono essere versati tramite F24 Accise in sede di compilazione del modello Unico PF. Le scadenze sono unificate a quelle fiscali (unica soluzione o massimo in 6 rate, cfr. Guide Mod. Unico e F24 Accise).

Inoltre dal 2015 per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla CIPAG e per coloro che si reinscrivono due anni dopo la cancellazione, è possibile in alternativa, optare per il versamento dei contributi minimi in 4 rate mensili con i soli interessi di dilazione ultima rata maggio 2016. In tal caso occorrerà unicamente attendere i bollettini di versamento che saranno inviati dalla Cipag nel mese di gennaio 2016.

Per tutti gli altri iscritti o reinscritti nell'anno immediatamente successivo alla cancellazione, fermo restando l'obbligo della compilazione del quadro RR di Unico, è possibile, in alternativa al pagamento alle scadenze di Unico, effettuare il versamento dei contributi dovuti tramite Portale dei Pagamenti sul sito web, in 10 rate costanti, da settembre 2015 a giugno 2016, comprensive di interessi di rateazione. In tal caso non sarà consentita alcuna compensazione crediti/debiti.

### **RITARDATO, OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO CONTRIBUTI**

In caso di tardivo versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 30 giorni dal termine fissato.

Si applica la sanzione del 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 30 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cipag attraverso un procedimento coattivo (art.43, comma 7, lett. b reg. contr.).

Se invece il contributo viene omesso, si applica una sanzione pari al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cipag attraverso procedimento coattivo (art.43, comma 6).

### **ENPAM**

I medici e gli odontoiatri dovevano comunicare con modalità telematica entro il 31.07.2016 i redditi dichiarati nel 2015, contenuti nel modello UNICO 2015. Sulla base dei dati comunicati con la predetta comunicazione, gli iscritti dovranno successivamente versare i conseguenti contributi "proporzionali" secondo il seguente calendario:

- se in unica soluzione, il 31.10.2016;
- se in due rate (di pari importo): al 31.10.2016 e 31.12.2016;
- se in cinque rate di pari importo: al 31.10.2016 e 31.12.2016 e, quindi, al 28.02.2017, 30.04.2017 e 30.06.2017.

Per quanto riguarda le aliquote e le modalità di calcolo si dovranno osservare le seguenti regole: contributi dovuti nell'anno 2016 sui redditi prodotti nell'anno 2015 (Tabella A allegata al Regolamento del Fondo):

- 14,50% sul reddito libero professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo) fino a 100.323,52 euro;
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile;
- Aliquota ridotta 2% (iscritti o pensionati del Fondo della medicina accreditata e convenzionata Enpam, tirocinanti corso di formazione in Medicina generale, iscritti o pensionati Inps) sul reddito libero professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo) fino a 100.323,52 euro; sugli importi residui, oltre questo tetto, si versa l'1%.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

**ENPAPI – ENTE DI PREVIDENZA DEGLI INFERMIERI**

Per gli infermieri la contribuzione segue le seguenti previsioni.

<b>TIPOLOGIA DI CONTRIBUTUTO</b>	<b>CONTRIBUTO MINIMO 2016</b>	<b>CONTRIBUTO IN PERCENTUALE</b>
CONTRIBUTO SOGGETTIVO	€ 1.390,00	14% sul reddito professionale prodotto nell'anno 2015

Per venire incontro alle esigenze manifestate dai Professionisti iscritti nel perdurante stato di crisi economica, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 settembre 2015, ha confermato il differimento di un anno dall'applicazione dell'incremento delle aliquote del contributo soggettivo.

Pertanto, per i **2016**, il contributo soggettivo obbligatorio dovuto annualmente da ogni iscritto sarà pari al **14%** del reddito netto professionale (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d'acconto) da lavoro autonomo conseguito nell'anno 2015 e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi. Per i redditi conseguiti nell'anno 2016 l'aliquota applicata sarà invece pari al 15%.

Sarà in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari, per l'anno in corso, ad euro 1.390,00 annui.

Il contributo soggettivo minimo è frazionabile in tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i mesi di effettiva iscrizione all'Ente; rimane invariato l'obbligo di versare il contributo in percentuale sul reddito prodotto.

<b>TIPOLOGIA DI CONTRIBUTUTO</b>	<b>CONTRIBUTO MINIMO</b>	<b>CONTRIBUTO IN PERCENTUALE</b>
CONTRIBUTO INTEGRATIVO	€ 150,00	4% sul volume d'affari

Il contributo integrativo dovuto annualmente da ogni iscritto è rappresentato da una maggiorazione percentuale che, a partire dal **2012**, è pari al **4%** da applicare su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività infermieristica libero-professionale, anche se questi sono esenti da Iva. Restano escluse, su indicazione dei Ministeri Vigilanti, le Pubbliche Amministrazioni, nei cui confronti la misura del contributo integrativo riscossa dall'iscritto resta fissata al 2%. Il versamento ad ENPAPI del relativo importo è dovuto indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore; lo stesso è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

È in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo attualmente pari a euro 150,00 annui. Questo importo potrà essere rivalutato annualmente dal Consiglio di

Amministrazione in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Il contributo integrativo minimo è frazionabile in tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i mesi di effettiva iscrizione all'Ente; rimane invariato l'obbligo di versare il contributo in percentuale (4%) sul volume d'affari prodotto.

## **RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO**

Possono ottenere la riduzione del 50% del **contributo soggettivo minimo**:

1. gli iscritti che svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (**riduzione per contestuale lavoro dipendente**);
2. gli iscritti che siano rimasti inattivi per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'anno solare (**riduzione per inattività professionale**);
3. gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età all'atto della prima iscrizione all'Ente (**riduzione per età**);
4. gli iscritti, titolari di partita IVA, per i primi 4 anni di iscrizione all'Ente.

Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili.

Le riduzioni si applicano solo al **contributo soggettivo minimo**. **È comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito professionale prodotto.**

A partire dal 2012, possono ottenere la riduzione del 50% dell'aliquota ordinaria di calcolo del contributo soggettivo dovuto (per il 2012: dal 12% al 6% del reddito professionale prodotto) gli iscritti che siano già titolari di trattamento pensionistico. Costoro, inoltre, hanno diritto alla riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo e l'esonero dal contributo integrativo minimo. Per ottenere tale agevolazione è necessario comunicare all'Ente la titolarità del trattamento pensionistico con la compilazione del **modulo appositamente predisposto** (tale comunicazione non deve essere effettuata da coloro i quali siano titolari di pensione erogata da Enpapi).

### **La documentazione**

La riduzione può essere chiesta al momento dell'iscrizione (compilando la sezione presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all'iscrizione, utilizzando l'apposita modulistica (**modulo di riduzione/esonero**).

Al modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegata la copia di un documento d'identità.

La domanda di riduzione deve essere inoltrata a mezzo PEC, con raccomandata avviso di ricevimento ovvero può essere consegnata a mano presso gli Uffici dell'Ente.

### **L'esonero dai contributi minimi**

Possono chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi gli iscritti che esercitano, contestualmente a quella libero-professionale, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero con contratto di lavoro part-time che preveda una percentuale di orario superiore al 50% del tempo pieno.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il professionista che svolge contestuale attività di lavoro dipendente, in base all'orario di lavoro svolto, potrà ottenere:

- **esonero** dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimi nel caso di **part-time con orario da 50,1% a 99%**;
- **esonero** dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo nonché dal versamento del contributo di maternità **nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno**.

Sono comunque dovuti i contributi calcolati in percentuale rispetto ai dati reddituali prodotti.

### **La documentazione**

L'esonero può essere chiesto al momento dell'iscrizione (compilando l'apposita sezione presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all'iscrizione, utilizzando l'apposita modulistica (**modulo di riduzione/esonero**). Al modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegata la copia di un documento d'identità.

La domanda di esonero deve essere inoltrata a mezzo PEC, con raccomandata avviso di ricevimento ovvero può essere consegnata a mano presso gli uffici dell'Ente.

### **INPGI**

La Cassa dei Giornalisti prevede che entro il 31.07.2015 gli iscritti siano tenuti a presentare all'INPGI la comunicazione reddituale obbligatoria tutti i giornalisti che nel 2014 hanno svolto attività giornalistica:

- con partita IVA;
- come attività "occasionale";
- come partecipanti a società semplici o associazioni professionali;
- con cessione di diritto d'autore.

Va ricordato inoltre che:

- a) i giornalisti che svolgano contestualmente l'attività sia in forma professionale che sotto forma di co.co.co. devono inserire nella comunicazione reddituale i soli redditi derivanti dall'attività professionale;
- b) sono comunque tenuti alla presentazione della comunicazione – ancorché in assenza di reddito – i giornalisti che non abbiano precedentemente richiesto di essere "sospesi dalla contribuzione" per mancato esercizio professionale.

Al 30.09.2015 scadrà, poi, il termine per il versamento dei contributi minimi in acconto da parte degli iscritti alla Gestione Separata INPGI.

Per quanto riguarda la base imponibile e le aliquote, le regole sono le seguenti:

- contributo soggettivo. È pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo giornalistico prodotto nell'anno, risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

(imponibile fiscale). Per i titolari di trattamento pensionistico diretto il contributo è ridotto del 5%.

Per “reddito netto” si intende il reddito conseguito al netto delle spese di produzione, ma al lordo delle contribuzioni previdenziali.

Il reddito da assoggettare a contribuzione non può comunque essere superiore ad un massimale che – per l’anno 2015 – è pari a euro 99.034,00.

Il contributo soggettivo non può essere inferiore ai seguenti valori minimi:

anzianità di iscrizione all’Ordine professionale superiore a cinque anni: euro 206,00;

anzianità di iscrizione all’Ordine professionale inferiore a cinque anni: euro 103,00 (valore 2015).

Nota bene: tale contributo ridotto è adeguato annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT;

titolari di trattamento pensionistico diretto – euro 103,00;

- contributo integrativo. Tale contributo è a carico del committente, ed è pari al 2% di tutti compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista (inclusi quindi quelli da cessione del diritto d’autore);
- contributo di maternità. Tale contributo è a carico di tutti gli iscritti, sia uomini che donne, ed è pari – per il 2015 – ad euro 10,00. Tale contributo è adeguato annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.

## **ENPAF**

Per quanto riguarda la previdenza dei Farmacisti, le regole sono molto semplificate. Infatti, essi versano dei contributi in misura fissa alle seguenti scadenze:

- 31.03.2016, per la prima rata;
- 03.06.2016, la seconda rata;
- 31.07.2016, la terza rata.

Si possono avere delle riduzioni, secondo le seguenti regole:

- riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell’85% agli iscritti che esercitino attività professionale in relazione alla quale siano soggetti per legge all’assicurazione obbligatoria ovvero ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell’85% agli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria con inserimento nelle liste anagrafiche dei competenti Centri per l’impiego. La riduzione massima dell’85% può essere conservata per non più di cinque anni contributivi complessivi, una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale;

- riduzione nella misura del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti i quali non esercitino attività professionale;
- riduzione nella misura massima del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% per gli iscritti che siano titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) erogata dall'ENPAF e nel contempo non esercitino attività professionale;
- riduzione nella misura del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti che siano titolari esclusivamente di pensione erogata da Ente di previdenza diverso dall'ENPAF e non esercitino attività professionale (tale disposizione avrà effetto a decorrere dal 2015 per l'anno 2014 temporaneamente trova ancora applicazione l'ipotesi precedente).

Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.

L'articolo 23 del Regolamento prevede che in caso di versamento di contribuzione doppia ovvero tripla l'iscritto ottenga un coefficiente economico di pensione doppio ovvero triplo, oltre a ciò la contribuzione in misura maggiorata determina un ulteriore aumento del 10% (contribuzione doppia) ovvero del 15% (contribuzione tripla).

L'iscritto può scegliere di versare la contribuzione in misura doppia ovvero tripla in qualsiasi momento e revocare la sua scelta in qualsiasi momento. Per richiedere di versare la contribuzione in misura doppia ovvero tripla deve essere utilizzata la modulistica presente nelle pagine web del sito internet dell'ENPAF.

Si riporta la tabella riepilogativa dei contributi dovuti per il 2015:

<b>Contributo</b>	<b>Previdenza base</b>	<b>Assistenza</b>	<b>Maternità</b>	<b>TOTALE</b>
Intero	4.420,00	32,50	16,00	4.468,50
Doppio	8.840,00	32,50	16,00	8.888,50
Triplo	13.260,00	32,50	16,00	13.308,50
Riduzione 33,33%	2.947,00	32,50	16,00	2.995,50
Riduzione 50%	2.210,00	32,50	16,00	2.258,50
Riduzione 85%	663,00	32,50	16,00	711,50
Solidarietà 3% (dipendenti)	133,00	32,50	16,00	181,50
Solidarietà 1% (disoccupati)	44,00	32,50	16,00	92,0

**ENPAV**

L'Ente di previdenza dei Veterinari, per il versamento delle somme dovute segue le seguenti regole.

**Contributo soggettivo**

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo per il 2016 è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonché del reddito percepito nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria (dichiarati secondo il disposto degli artt. 50 e 67, comma 1 lett. I) del DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni):

- 13% fino a € 92.000,00 (vale per i redditi prodotti nel 2015 - Modello 1/2016);
- 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato obbligatoriamente al finanziamento della pensione modulare)

**Il contributo minimo per l'anno 2016 è:**

- € 2.112,75 annui
- per coloro che si sono iscritti per la prima volta all'Albo, con un'età anagrafica inferiore ai 32 anni di età, è prevista un'agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):
  - I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
  - Il anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: 33% del contributo soggettivo minimo (per l'anno 2016 € 697,21)
  - III e IV anno di iscrizione (totale 24 mesi): 50% del contributo soggettivo minimo (per l'anno 2016 € 1.056,37).

Il primo anno gratuito di iscrizione sarà utile ai fini del raggiungimento dell'anzianità l'iscrizione necessaria alla maturazione del diritto alla pensione.

**Contributo modulare**

Contributo facoltativo da versare per un numero minimo di cinque anni, anche non consecutivi, ai fini di acquisire il diritto all'erogazione, in aggiunta alla pensione base retributiva ed unitamente a questa ultima, di una pensione aggiuntiva calcolata con il metodo contributivo con dei correttivi.

Sono ammessi tutti gli iscritti attivi e i pensionati di invalidità ai quali mancano più di cinque anni dal raggiungimento del diritto alla pensione base.

Il contributo modulare annuo è pari ad una percentuale variabile (dal 2% al 14%) del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e dichiarato nel Modello 1, ovvero del reddito convenzionale nel caso di reddito professionale pari a zero, negativo o inferiore al suddetto reddito convenzionale.

La scelta va manifestata tramite il Modello 2 inviato dall'Ente, nel quale viene richiesto di barrare con una X l'aliquota da applicare al reddito professionale dichiarato nel Mod. 1.

Per quanto attiene le modalità di versamento del contributo modulare:

- Se il contributo modulare è di importo inferiore a 1.500,00 Euro, il versamento deve avvenire in un'unica soluzione **entro il 30 settembre** dell'anno successivo alla

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

presentazione del Modello 2;

- Se il contributo modulare è superiore o uguale a 1.500,00 Euro vengono automaticamente emessi 2 M.Av. con scadenza **30 settembre e 30 novembre**.

### **Contributo integrativo**

Il contributo è dovuto nella misura del 2% e deve essere applicata:

- sul volume annuale di affari dichiarato ai fini dell'IVA;
- sui corrispettivi, pur se esenti da IVA, relativi alle prestazioni professionali;
- sui compensi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria in regime di collaborazione, anche occasionale;
- sui corrispettivi e contributi, pur se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai veterinari dipendenti da Enti pubblici e privati o con essi convenzionati, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale maggiorazione è ripetibile nei confronti del richiedente la prestazione.

L'importo minimo del contributo integrativo per l'anno 2016 è pari a:

- € 469,50 annui (invariato rispetto al 2015)
- per coloro che si sono iscritti per la prima volta all'Albo con un'età anagrafica inferiore ai 32 anni di età, è prevista un'agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):
  - Primo anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
  - Secondo anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del contributo integrativo minimo (per l'anno 2015 € 154,94)
  - Terzo e quarto anno di iscrizione (totale 24 mesi): 50% del contributo integrativo minimo (per l'anno 2015 € 234,75).

### **Contributo maternità**

L'importo del contributo può essere annualmente rideterminato per garantire la copertura delle prestazioni di maternità. Il contributo previsto per l'anno 2016 è rimasto invariato ed è pari a € 67,00.

### **ENPAP**

Gli Psicologi dovranno provvedere alla contribuzione previdenziale nel seguente modo. I redditi prodotti nel 2015 andranno comunicati entro il 01.10.2016. Sempre entro tale data dovrà essere versato il saldo dei contributi dovuti. Per il calcolo dei contributi si osserveranno le seguenti modalità:

- **Contributo soggettivo.** Corrisponde al 10% del tuo reddito netto, con un minimo di 780,00 euro. A partire dai redditi 2015, se intendi aumentare la pensione che riceverai, puoi scegliere – anno per anno in occasione della presentazione della comunicazione reddituale – di aumentare la percentuale del 10%, con incrementi in unità di punto percentuale (11%, 12%, 13% ecc.) fino all'aliquota massima del 20%. Questo contributo, peraltro interamente deducibile ai fini fiscali, ti verrà accreditato sulla tua posizione

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

personale in ENPAP e ogni anno crescerà in base ai versamenti che effettuerai e ai rendimenti che ti verranno attribuiti. Quando raggiungerai l'età della pensione (65 anni), l'intero ammontare dei tuoi versamenti e dei rendimenti maturati (ti verranno restituiti in rate di pensione) servirà a determinare la tua prestazione.

- **Contributo integrativo.** Corrisponde al 2% del tuo corrispettivo lordo con un minimo di 60,00 euro, che proviene dalla quota aggiuntiva obbligatoria del 2% (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96). Questa parte di contribuzione serve per finanziare le spese di funzionamento dell'ENPAP e per garantirti alcuni servizi, come l'assistenza sanitaria integrativa e l'indennità di malattia o infortunio.
- **Contributo di maternità.** Corrisponde a una quota fissa per finanziare l'indennità di maternità delle colleghe che diventano madri. Per il 2015 è stabilita in 135,00 euro.

## EPPI

I periti industriali ed i periti industriali laureati dovranno provvedere alla contribuzione previdenziale nel seguente modo.

I redditi prodotti nel 2015 andranno comunicati entro il 15.09.2019.

Entro il 30.09.2016 dovrà essere versato il saldo dei contributi dovuti.

Per il calcolo dei contributi si osserveranno le seguenti modalità:

- **contributo soggettivo.** Da calcolare sul reddito professionale: 14%. Esistono comunque un limite massimo e un limite minimo di versamento, relativo a ogni singolo anno. Nel 2015 il limite massimo è stato pari a euro 13.564,36 mentre quello minimo a euro 1.387,82;
- **contributo integrativo.** Da calcolare sul volume d'affari IVA: 5% che scende al 2% per i lavori fatti per la Pubblica Amministrazione. Nel 2015 il limite minimo è pari a euro 495,65 annui.

## ENPAIA

Gli Agrotecnici e i Periti Agrari dovranno provvedere alla contribuzione previdenziale nel seguente modo.

I redditi prodotti nel 2015 andranno comunicati entro il 31.10.2016.

Entro il 06.08.2016 dovrà essere versato il saldo dei contributi dovuti del 2015.

Per il calcolo dei contributi si osserveranno le seguenti modalità:

- **contributo soggettivo.** Da calcolare sul reddito professionale fino a euro 99.034: 10%, con un minimo di euro 310;
- **contributo integrativo.** Da calcolare sul volume d'affari IVA: 2%, con un minimo di euro 62,00.

**EPAP**

Questa Cassa di previdenza interessa gli Attuari, i Chimici, i Geologi, i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, i quali dovranno provvedere alla contribuzione previdenziale nel seguente modo.

I contributi che ogni iscritto è annualmente tenuto a versare all'Ente sono i seguenti:

- 1) contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
- 2) contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
- 3) contributo integrativo pari al 2% del volume di affari;
- 4) contributo di maternità. Questo contributo è una quota forfettaria fissata annualmente dall'Ente.

Per l'anno 2016 le scadenze di pagamento dei contributi Epap sono le seguenti:

<b>REGIME "A" su 4 scadenze</b>		
tipo di scadenza	data di scadenza	contributi da versare
1° scad.	29 febbraio 2016	<b>primo acconto 2016</b> - 25 % dei contributi dovuti calcolati sul reddito 2014
2° scad.	31 maggio 2016	<b>secondo acconto 2016</b> - 25 % dei contributi dovuti calcolati sul reddito 2014
Invio del Mod. 2	entro il 1 agosto 2016	<b>invio del modello 2</b> riferito ai redditi del 2015
3° scad.	15 settembre 2016	<b>saldo 2015</b> - contributi dovuti in base al reddito 2015 meno acconti versati nel 2015
4° scad.	30 novembre 2016	<b>terzo acconto 2016</b> - 25 % dei contributi dovuti calcolati sul reddito 2015
<b>REGIME "B" su 2 scadenze</b>		
tipo di scadenza	data di scadenza	contributi da versare
1° scad.	31 maggio 2016	<b>primo acconto 2016</b> - 30 % dei contributi dovuti calcolati sul reddito 2014
Invio del Mod. 2	entro il 1 agosto 2016	<b>invio del modello 2</b> riferito ai redditi del 2015
2° scad.	30 novembre 2016	<b>secondo acconto 2016</b> - 35 % dei contributi dovuti calcolati sul reddito 2015 <b>saldo 2015</b> - versamento della differenza tra il dovuto in base al reddito 2015 e il versato nel 2015

In occasione di ogni scadenza l'Ente invia a tutti gli iscritti apposita modulistica per il pagamento dei contributi, pagamento che può essere effettuato in contanti, tramite assegno di conto corrente, con bonifico e con transazione on-line come meglio specificato alla sezione Pagamento dei contributi.

### **Comunicazione annua del reddito professionale**

Altro adempimento obbligatorio è quello della comunicazione annuale del reddito professionale e del volume d'affari percepito dall'iscritto.

Questa comunicazione riveste una importanza fondamentale per l'Ente al fine di tenere correttamente aggiornata la posizione contributiva di ciascun iscritto. Senza i dati di tale dichiarazione infatti non è possibile effettuare un riscontro sulla correttezza dei contributi versati e conseguentemente effettuare un calcolo corretto e una corretta rivalutazione del montante contributivo dell'iscritto.

La scadenza per presentazione di tale modello è fissata al 31 luglio di ogni anno. L'Ente ha cercato di semplificare tale adempimento prevedendo la possibilità di inviare telematicamente il modello reddituale accedendo all'area riservata e seguendo le relative istruzioni.

Procedura e modulistica alla sezione Dichiarazione dei redditi professionali

29 luglio 2016

Gianfranco Costa